

## CXC VIII.

## 1ª TORNATA DI SABATO 10 FEBBRAIO 1923

PRESIDENZA DEL DEPUTATO MEDA.

## INDICE.

	Pag.
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti:	
PESTALOZZA . . . . .	8939-44
CAO, <i>relatore</i> . . . . .	8940-41-44
OVIGLIO, <i>ministro</i> . . . . .	8940-44
MAURO FRANCESCO . . . . .	8940-41-43
MAZZUCCO . . . . .	8940
AGNINI . . . . .	8943-45
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	
Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente:	
CANEPA . . . . .	8948
PALBARI . . . . .	8950
CAZZAMALLI . . . . .	8952
BIANCHI CARLO . . . . .	8956
TONELLO . . . . .	8957
LUIGGI . . . . .	8957
ROCCO MARCO, <i>relatore</i> . . . . .	8957
OVIGLIO, <i>ministro</i> . . . . .	8957
CAPASSO . . . . .	8958

La seduta comincia alle 10.

AGOSTINONE, *segretario*, legge il processo verbale dell'ultima seduta antimerdiana.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti.

È stata esaurita ieri la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli. Domando al ministro se accetta il testo della Commissione.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Sta bene.

## Art. 1.

« Il titolo d'ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli; salva la disposizione dell'articolo 12 ».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento a firma dell'onorevole Mauro:

*Aggiungere:*

Chi pertanto ne faccia uso senza possedere i requisiti voluti dalla presente legge, sarà passibile delle sanzioni dell'articolo 186 del Codice penale.

MAURO FRANCESCO. Lo ritiro.

PESTALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESTALOZZA. Ho chiesto di parlare perchè devo insistere su quanto ho accennato ieri sera. Mi rincresce che sia stata tolta dal testo la dizione primitiva del Governo, cioè la frase « i diplomi universitari ».

Ora io tengo assai a questa dizione, perchè non è questione di forma ma di sostanza.

Gl'ingegneri hanno o non hanno il diritto di essere laureati? Ora le nostre scuole di applicazione appartengono al grande ramo delle Università.

Chi consegue la laurea d'ingegnere proviene o dalle Università o dalle scuole di applicazione, o dai politecnici; sono due istituti distinti che si integrano e si equivalgono, ma ciò non toglie che facciano parte delle scuole universitarie, quindi prego proprio l'onorevole ministro di voler considerare quella frase non per questione di forma soltanto.

Queste parole « diplomi universitari » contengono un concetto importante perchè vogliono significare che si equipara e contempera il titolo di ingegnere con quello dei laureati.

Quindi pregherei l'onorevole ministro dell'istruzione e l'onorevole ministro per la giustizia a voler considerare questa frase nel suo valore sostanziale.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pestalozza, se la sua proposta si riduce ad un emendamento, anche se questo emendamento è un ritorno al testo primitivo, non posso metterla in votazione, perchè dovrebbe essere presentata con dieci firme, a meno che non fosse accettata dal Governo o dalla Commissione.

Dico che la sua proposta in effetto è proprio un emendamento, poichè il ministro ha dichiarato che accetta il testo proposto dalla Commissione.

Onorevole relatore, ella accetta l'emendamento Pestalozza?

**CAO, relatore.** Se non c'è la proposta di un emendamento formale, non ho nulla da dire.

**PRESIDENTE.** Qual'è il parere del Governo?

**OVIGLIO, ministro della giustizia e degli affari di culto.** Accetto il testo della Commissione che parla di diplomi degli Istituti di istruzione superiore, dizione più esatta di quella del testo ministeriale riferentisi a diplomi universitari, perchè non tutti gli ingegneri escono dalle scuole di applicazione e perchè poi nemmeno le scuole di applicazione sono scuole universitarie; ad ogni modo non sono certamente scuole universitarie i politecnici. La dizione « Istituti superiori » che è comprensiva e delle scuole universitarie e delle scuole non universitarie non genera equivoci.

Se si adottasse il testo proposto dall'onorevole Pestalozza avverrebbe questo assurdo che gli ingegneri diplomati dai politecnici non troverebbero iscrizione.

**PRESIDENTE.** Non esistendo dunque nessun emendamento procedibile, metto a partito l'articolo 1 nel testo cui è stata data lettura.

(È approvato).

#### Art. 2.

« In ogni provincia sono istituiti gli Ordini degli ingegneri e degli architetti iscritti nei relativi albi ».

L'onorevole Mauro Francesco ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire:*

« Nel capoluogo di ogni provincia sarà istituito l'albo degli ingegneri e degli architetti a cui avranno diritto di iscrizione coloro che abbiano conseguito i titoli di cui all'articolo precedente. Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato specificatamente il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione ».

Onorevole Mauro, lo mantiene?

**MAURO FRANCESCO.** Lo sostituisco col seguente emendamento concordato col Governo e con la Commissione:

« È istituito l'ordine degli ingegneri architetti iscritti negli albi di ogni provincia. Per ciascuno iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale sarà fatta l'iscrizione ».

**PRESIDENTE.** Questa proposta è accettata dal Governo e dalla Commissione. Metto dunque a partito questo emendamento dell'onorevole Mauro Francesco, sostitutivo dell'articolo 2.

(È approvato).

#### Art. 3.

« Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'articolo 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938 ».

L'onorevole Mazzucco ha presentato il seguente emendamento, firmato anche dagli onorevoli Buttafocchi, Lancellotti, Cristofori, Olandini, Pancamo, Banelli, Aldi-Mai, Camerata, Carapelle, Pecoraro:

« *Aggiungere:*

« Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del Regio decreto n. 485 in data 6 settembre 1902 ».

L'onorevole Mazzucco ha facoltà di svolgerlo.

**MAZZUCCO.** È un emendamento che ha una significazione di concordia poichè non vuole escludere dall'iscrizione negli albi degli ingegneri ufficiali che possono per le

loro doti di intelligenza ed esperienza, essere richiesti dell'opera loro: ed essi non devono trovare restrizioni che impediscano di esercitare eventualmente con tutta libertà una professione nella quale mercè lo studio ed il lavoro hanno acquistato rinomanza.

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta?

CAO, *relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 3 con l'aggiunta dell'onorevole Mazzeo:

« Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'articolo 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938.

« Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del Regio decreto n. 485 in data 6 settembre 1902 ».

(È approvato).

#### Art. 4.

« Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti negli albi.

« Le pubbliche Amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti negli albi.

« Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti comma essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritte negli albi, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento ».

L'onorevole Mauro Francesco ha presentato il seguente emendamento.

« Sostituire:

« Le perizie e gli altri incarichi relativi alle materie che sono oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.

« Le pubbliche amministrazioni quando debbano avvalersi dell'opera di ingegneri o di architetti esercenti la professione libera affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo ».

Onorevole Mauro, lo mantiene?

MAURO FRANCESCO. Lo ritiro, ma devo dirne le ragioni. Faccio notare che in tutti questi articoli siccome l'albo è unico, bisognerà sostituire alla parola « albi » la parola « albo ». Circa l'ultimo comma dell'articolo 4, poichè sono chiarite le ragioni di utilità e di necessità evidente, confido che tanto l'onorevole relatore, quanto l'onorevole ministro vorranno fare dichiarazioni del criterio restrittivo col quale dovrà essere applicato il concetto dell'utilità e necessità evidente, affinchè si tenga conto della reale necessità e della reale utilità e non si lasci campo libero all'arbitrio.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

#### Art. 5.

« Gli iscritti in ciascun albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine; che esercita le seguenti attribuzioni:

1º) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;

2º) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

3º) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

4º) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, numero 1938 ».

A questo articolo l'onorevole Mauro Francesco propone la seguente aggiunta:

« 5º) vigila perchè siano osservate le disposizioni della legge, proponendo le sanzioni del caso quando si verificano infrazioni od abusi ».

Onorevole Mauro, la mantiene?

MAURO FRANCESCO. La ritiro.

CAO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAO, *relatore*. Faccio osservare che, secondo il testo concordato col ministro, in

questo articolo, oltre all'articolo 26 della legge del 1874 si deve aggiungere la menzione dell'articolo 27 della stessa legge, e in fine dell'articolo si deve aggiungere la frase « in quanto siano applicabili ». Non c'è mutamento sostanziale alla disposizione.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti il testo dell'articolo 5 colle modifiche proposte dal relatore e accettate dal Governo, secondo le quali l'ultima parte dell'articolo 5 viene così emendata: « e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili ».

(È approvato).

#### Art. 6.

« Contro le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine che ricusino la iscrizione nell'albo, o applichino provvedimenti disciplinari, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento ».

CAO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAO, *relatore*. Per questo articolo siamo d'accordo col Ministero perchè venga mantenuto il suo testo.

PRESIDENTE. Allora, poichè non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, metto ai voti il testo dell'articolo 6, com'è proposto dal Governo, e che suona così:

« Contro le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione nell'albo è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento ».

(È approvato).

#### Art. 7.

« Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione degli albi e tutte le altre per l'attuazione della presente legge, e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministeri della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere di una Commissione di nove componenti, dei quali cinque saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione in alcuno degli albi.

« Saranno pure formati in ogni provincia, dalle autorità indicate all'articolo 11, albi speciali per le altre categorie di diplomati

dalle scuole Regie, pareggiate o parificate. Con apposito regolamento, sulla proposta del ministro dell'interno, della giustizia, dell'istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, e dell'industria, udito il parere di una Commissione della quale farà parte anche un rappresentante di ciascuna delle dette categorie, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali e la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale di ciascuna categoria, e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione ».

A questo articolo si riferisce il seguente ordine del giorno degli onorevoli Ferrari Adolfo, Agnini, Stella, Casoli, che è stato svolto ieri nella discussione generale:

« La Camera invita il Governo a provvedere affinchè il regolamento per i periti agrimensori (geometri) contemplato dall'articolo 7-bis venga redatto ed emanato dai ministri competenti, simultaneamente a quello degli ingegneri ed architetti ».

Vi sono poi due emendamenti proposti dall'onorevole Mauro Francesco:

« Al primo comma sostituire:

« Le norme relative alla composizione del Consiglio dell'ordine, alla formazione dell'albo e tutte le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente legge, saranno emanate entro sei mesi dalla pubblicazione della legge stessa, con regolamento, sulla proposta dei ministri della giustizia, dello interno, dell'istruzione e dei lavori pubblici, previo parere di una Commissione di nove componenti dei quali almeno cinque saranno scelti tra gli ingegneri ed architetti laureati ».

« Nel primo comma, dopo le parole: annuale revisione degli albi, aggiungere: quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove provincie ».

Vi è inoltre un articolo 7-bis proposto dagli onorevoli Agnini, Canevari, Ferrari Adolfo, Raineri e Stella:

« Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'articolo 11 albi speciali per i periti agrimensori (geometri).

« Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole Regie, pareggiate o parificate.

« Con apposito regolamento sulla proposta dei ministri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui all'ar-

ticolo precedente, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione ».

AGNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGNINI. Mi permetto di fare osservare che nella discussione generale io illustrai l'emendamento 7-bis e non già l'ordine del giorno firmato per primo dal collega Ferrari, che non può logicamente discutersi se non dopo l'approvazione dell'emendamento.

Però fin d'ora dichiaro che, anche a nome dell'onorevole Ferrari, assente, e degli altri firmatari, consento a trasformare l'ordine del giorno in raccomandazione, prendendo atto di quanto al riguardo ha detto l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Va bene: e in ogni modo l'ordine del giorno si considera esaurito.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Onorevole Presidente, circa l'emendamento dell'onorevole Agnini vi sono due testi.

PRESIDENTE. Ne parleremo dopo.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Vorrei sapere se il testo esatto è il primo o il secondo, se cioè quello dei periti agrimensori, o quello delle altre categorie di periti tecnici.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, i testi che si distribuiscono si annullano successivamente; l'ultimo solo è quello che vale.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ad ogni modo se si ritornasse al primo lo preferirei.

AGNINI. Onorevole Presidente, non vorrei che la accettazione integrale dell'articolo 7 escludesse poi...

PRESIDENTE. Il suo, onorevole Agnini, è articolo 7-bis.

AGNINI. È 7-bis che tiene il posto del secondo comma dell'articolo 7 presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo 7-bis è dunque sostitutivo di questa seconda parte dell'articolo 7.

AGNINI. Se permette, onorevole Presidente, spiego perchè è avvenuto l'equivoco.

Il primo testo fu presentato, non come aggiunta dell'articolo 7, ma come 7-bis articolo aggiuntivo. La Commissione ha creduto di conglobarlo col 7 modificandolo lievemente, e lo presenta così riunito.

PRESIDENTE. Dunque discuteremo insieme l'articolo 7 e l'articolo 7-bis.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mauro Francesco. Ne ha facoltà.

MAURO FRANCESCO. Io ho presentato tre emendamenti. Uno lo ritiro: quello che comincia con le parole « le norme relative, ecc. ».

Mantengo gli altri due: il primo è quello che propone il coordinamento con le disposizioni vigenti delle nuove provincie.

L'altro emendamento è concordato col Governo e propone che i nove componenti della Commissione siano nominati con decreto Reale su proposta del ministro della giustizia.

PRESIDENTE. Ma non è stampato.

MAURO FRANCESCO. Lo faccio pervenire subito alla Presidenza.

PRESIDENTE. Essendo accettato dal Governo, potrà essere messo a partito.

Onorevole Agnini, ha facoltà di parlare.

AGNINI. La ragione per la quale io ed altri colleghi abbiamo presentato l'articolo 8-bis risulta evidente a quanti conoscono come si svolge adesso l'esercizio della professione del perito agrimensore a fianco dell'ingegnere.

Il voler conglobare, come propone la Commissione, le varie categorie di periti tecnici, numerosissime, tanto che credo di poter affermare che lo stesso Ministero dell'Istruzione si troverebbe imbarazzato a indicarle con precisione, e vi sono infatti i tessili, i chimici, i minerari, i meccanici, ecc., il volere, dico, conglobare tutte queste categorie in un disegno di legge destinato a disciplinare la professione degli ingegneri e degli architetti, coi quali esse non hanno nessuna affinità, mi sembra un errore; il che non si può con fondatezza dire della proposta che noi facciamo di associare agli ingegneri ed architetti la categoria dei periti agrimensori geometri.

Infatti basta riflettere che tutti i disegni di legge presentati nell'ultimo ventennio per la tutela dell'esercizio professionale degli ingegneri, consideravano anche la professione del perito agrimensore.

Ed è evidente la ragione che ha consigliato ciò. L'opera del perito agrimensore, come già si disse ieri, ha frequenti interferenze, ha molte affinità con la professione dell'ingegnere, da cui scaturisce la necessità di procedere parallelamente nel disciplinare l'esercizio delle rispettive professioni, e la opportunità di includere quella categoria nel presente disegno di legge.

È inutile che io mi diffonda maggiormente. Valga a sussidiare la mia domanda il consenso di rappresentanti autorevolissimi della categoria degli ingegneri, quali i colleghi Mauro, Finocchiaro e Pestalozza che assentono col capo; io rivolgo viva preghiera al ministro della giustizia, a quello della istruzione e all'onorevole relatore, di voler accettare queste modificazioni all'articolo 7.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pestalozza.

**PESTALOZZA.** Ho preso la parola per rettificare un'asserzione fatta ieri dall'onorevole Agnini e che per ragioni di acustica è stata interpretata nel senso perfettamente opposto di quello che ho detto su questo articolo.

Io appoggio pienamente la proposta dell'onorevole Agnini, e cioè insisto che nel regolamento si abbia a tener conto dell'albo dei periti agrimensori, che rappresentano la classe più vicina a noi. Ricordo che fin da quando è stato presentato il disegno di legge nel 1904, si è sempre parlato di ingegneri e periti agrimensori, e non di altre categorie che non hanno niente a che fare colle mansioni nostre. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**CAO, relatore.** Devo prima di tutto avvertire che fra la Commissione e il ministro si è convenuto che dopo le parole « alla formazione e revisione degli albi », nella prima parte dell'articolo 7 si sarebbero aggiunte anche le parole « e per le impugnative contro i provvedimenti disciplinari » e ciò per riportare nel testo della legge la materia della frase « o applichino provvedimenti disciplinari » tolta dall'articolo 6, ma che contiene una materia la quale non può esulare dalla legge.

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Agnini e colleghi, la Commissione osserva che essa non aveva difficoltà di accettarlo nella sua prima edizione, concordata colla Commissione stessa e cogli ingegneri.

Ma successivamente è stato presentato un secondo testo, nel quale precisamente si sopprime il richiamo alle discipline della nuova legge dell'esercizio professionale di tutti gli albi minori tecnici, eccezion fatta degli agrimensori e geometri.

L'onorevole Agnini sostiene che la legge deve limitarsi a garantire e disciplinare l'esercizio professionale dei geometri ed agrimensori.

La Commissione osserva che vi sono altre numerose e notevoli categorie di minori tecnici le quali hanno fatto giungere le loro voci insistenti al ministro e alla Commissione, e le quali si sono affidate agli accordi iniziali con gli stessi rappresentanti dei periti agrimensori. Oggi, sopprimere dall'ambito della legge la disciplina degli altri minori periti, che sono i periti industriali, i minerarii, i navali, i meccanici ed altri che dal loro nome si rivelano importanti e svolgenti un'alta funzione economica e civile nel Paese, sarebbe un sorprendere le loro più legittime aspettative di diritto già consacrate ed incoraggiate dalla elaborazione legislativa. Onde, quando l'onorevole Agnini mantenga il suo emendamento nei termini attuali, la Commissione non può che virilmente rigettarlo e mantenere il capoverso del suo testo.

Se invece l'onorevole Agnini si attenesse al primo testo concordato, nel quale sono compresi gli altri periti tecnici, allora la Commissione accetterebbe questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

**OVIGLIO, ministro della giustizia e degli affari di culto.** Sono d'accordo con l'onorevole relatore ed anch'io sarei disposto ad accettare l'emendamento dell'onorevole Agnini purchè nel suo primo testo che reca la frase « e per altre categorie di periti tecnici ».

A me sembra che non vi sia argomento però per una disputa e per un dissenso. Accettando il primo testo, noi non disconosciamo l'importanza dei periti agrimensori ed accogliamo volentieri la proposta di disciplinare l'una professione e l'altra e di fissare l'oggetto dell'attività professionale degli ingegneri e dei periti agrimensori con celerità e con chiarezza.

Quando poi l'onorevole Agnini, con un suo ordine del giorno, ha raccomandato che i regolamenti venissero pubblicati contemporaneamente, ho gradito la raccomandazione perchè riconosco il parallelismo delle due professioni e comprendo che il regolamento dell'una ha connessione col regolamento dell'altra. Ma questo non significa che non vi siano altre categorie di periti tecnici: per esempio, vi sono i periti industriali; vi sono i capi mastri che hanno percorso scuole regolari; vi sono insomma altre categorie non così numericamente importanti come quella dei geometri, ma considerevoli.

Ora queste categorie perchè non devono essere a loro volta disciplinate? Perchè non possono costituire i loro albi? Comprendo che gli albi di queste categorie non potranno avere l'importanza di quelli dei periti agrimensori o geometri, appunto per la loro inferiorità numerica. Comprendo che gli albi per queste categorie, potranno essere, per esempio, regionali o vi potrà essere un albo solo nazionale; ma perchè si devono escludere anche costoro dalla possibilità di regolare e disciplinare la loro professione?

La Commissione per i regolamenti, potrà associare ad un esame tutta quanta la materia. Per questo prego l'onorevole Agnini di ritornare al suo primo testo.

PRESIDENTE. Consente l'onorevole Agnini?

AGNINI. Accetto senz'altro il ritorno al primitivo testo; ma approfitto della facoltà di parlare per affermare ben chiaramente che non fummo mossi, io e i colleghi presentatori di questo emendamento, da alcun concetto esclusivista in favore dell'una piuttosto che dell'altra categoria, bensì e soltanto dal desiderio di eliminare confusionismo che fino ad ora si è lamentato.

L'onorevole ministro della giustizia ha riconosciuto necessaria la contemporaneità della compilazione dei regolamenti. I regolamenti riusciranno così a stabilirsi con equità e precisione il campo aperto all'attività delle singole categorie (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. A proposito della aggiunta della quale parla il relatore e cioè « di una Commissione di nove membri da nominarsi con decreto Reale su proposta del ministro di giustizia » chiedo si aggiunga: « d'accordo con gli altri ministri summenzionati ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 7 del testo della Commissione con le aggiunte indicate. La prima, dell'onorevole Mauro consiste nell'aggiungere dopo le parole: « annuale revisione degli albi » le parole « quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove provincie »; poi vi è l'altra aggiunta dell'onorevole Mauro completata dal ministro: « nove componenti da nominarsi con decreto Reale su proposta del ministro di giustizia, d'accordo con gli altri ministri summenzionati ».

L'ultimo emendamento è quello proposto dal relatore il quale domanda che in fine del

comma si aggiunga: « e per le impugnative contro i provvedimenti disciplinari ».

CAO, *relatore*. Logicamente e grammaticalmente la mia aggiunta va a metà del comma dopo le parole: « alla formazione e annuale revisione degli albi ».

PRESIDENTE. Sta bene. Metto ai voti dunque la prima parte dell'articolo 7 con questi emendamenti. Ne dò lettura:

« Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per le impugnative contro i procedimenti disciplinari, nonchè quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove provincie e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei ministri della Giustizia, dell'Interno, dell'Istruzione e dei Lavori pubblici, udito il parere di una Commissione di nove componenti, da nominare con decreto reale, su proposta del ministro della giustizia, d'accordo con gli altri ministri interessati, cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione nell'albo.

(È approvata).

La seconda parte dell'articolo 7 sarebbe sostituita dall'articolo 7-bis proposto dall'onorevole Agnini e da altri colleghi, il quale articolo 7-bis dev'essere considerato nel testo primitivo, perchè il ministro ha dichiarato di accettarlo con la dizione: « albi speciali per i periti agrimensori, (geometri) e per altre categorie di periti tecnici ». L'onorevole Agnini dichiara di acconsentire alla richiesta dell'onorevole ministro.

Naturalmente l'articolo 7-bis diventa il secondo capoverso dell'articolo 7, coordinato nel senso indicato dal ministro ed intendendosi che l'approvazione dell'articolo 7-bis elimina la seconda parte dell'articolo 7 del testo della Commissione.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Intendendosi pure che le parole « di cui all'articolo precedente » verranno sostituite così: « nella prima parte del presente articolo ».

PRESIDENTE. Rileggo e metto a partito la proposta dell'onorevole Agnini così modificata e così tecnicamente inquadrate nel disegno di legge proposta che diventa la 2ª parte dell'articolo 7, e che suonerebbe così:

« Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'articolo 11, albi

speciali per i periti agrimensori (geometri) e per altre categorie di periti tecnici.

Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole Regie, pareggiate o parificate.

Con apposito regolamento, sulla proposta dei ministri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte del presente articolo alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione».

(È approvata).

Art. 8.

« Ferma la condizione di cui all'articolo 3, possono essere iscritti nell'albo, pur non possedendo il requisito di cui all'articolo 1, coloro i quali, anteriormente alla pubblicazione della presente legge, siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti ».

(È approvato).

Art. 9.

« Possono essere iscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente la professione di ingegnere o di architetto e di avere cultura sufficiente per il detto esercizio.

« Sui titoli presentati giudicheranno due apposite Commissioni, nominate dal ministro dell'istruzione, composte ciascuna di sette membri: quattro scelti tra i docenti negli Istituti superiori e tra fra i liberi professionisti delle rispettive professioni.

« A ciascuna di dette Commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consultivo, altri due liberi professionisti, appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti.

« Le spese per le Commissioni di cui sopra sono a carico dei Consigli dell'Ordine, secondo le norme da stabilire col regolamento ».

Avverto che, come si sarà rilevato dal foglio di emendamenti distribuito, la Commissione ha fatto una modificazione nella

prima parte; là ove si dice: «abbiano esercitato lodevolmente» chiede che si aggiungano le parole: «per dieci anni». Si intende che la discussione e la votazione avverrà sul testo così modificato.

L'onorevole Mauro aveva proposto di sostituire l'intero articolo 9 con il seguente:

« Possono essere iscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento indicato nell'articolo 7 dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per dieci anni ed in modo autonomo da altri ingegneri ed architetti la professione, e di avere cultura sufficiente per il detto esercizio. Sui titoli presentati giudicherà una apposita Commissione nominata dal Ministero dell'istruzione e composta di nove membri: cinque di essi sono scelti tra i docenti negli Istituti superiori di cui l'articolo 1 e quattro tra i liberi professionisti laureati già iscritti nell'albo.

« Le norme per il funzionamento della Commissione di cui sopra sono da stabilirsi col regolamento ».

Mantiene l'onorevole Mauro il suo emendamento sostitutivo?

MAURO FRANCESCO. Ritiro il mio emendamento, ma lo sostituisco con questo altro all'ultimo comma dell'articolo, che ho concordato col Governo e con la Commissione: « Le spese per il funzionamento delle Commissioni saranno sostenute dall'Erario. Ciascun candidato dovrà pagare una tassa di lire 500, secondo le norme da stabilire per regolamento ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta questo emendamento?

OVIGLIO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto allora a partito i primi tre commi dell'articolo 9 che rileggo:

« Possono essere iscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente la professione di ingegnere o di architetto e di avere cultura sufficiente per il detto esercizio.

« Sui titoli presentati giudicheranno due apposite Commissioni, nominate dal ministro della istruzione, composte ciascuna di sette membri: quattro scelti tra i docenti negli Istituti superiori e tre fra i liberi professionisti delle rispettive professioni.

« A ciascuna di dette Commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consultivo, altri



due liberi professionisti, appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti ».

(Sono approvati).

Metto a partito l'ultimo comma dell'articolo 9 nel testo che ha proposto l'onorevole Mauro e che è accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

« Per un periodo di tempo non superiore ai cinque anni dalla pubblicazione della presente legge coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da un'Accademia o Istituto di belle arti nel Regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto, potranno essere iscritti nell'albo degli architetti.

« Il giudizio sul lodevole esercizio è dato dalla Commissione di cui all'articolo precedente ».

A quest'articolo l'onorevole Mauro ha proposto un emendamento sostitutivo, così concepito:

« Sino al 31 dicembre 1925 coloro che possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita presso una Accademia o Istituto di belle arti nel Regno abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la libera professione di architetto dimostrando di possedere una sufficiente cultura tecnica potranno essere iscritti nell'albo con limitazione per l'esercizio professionale alla sola architettura civile.

« Il giudizio sul lodevole esercizio e sulla cultura tecnica del richiedente è dato dalla Commissione indicata nell'articolo precedente ».

Onorevole Mauro, lo mantiene ?

MAURO FRANCESCO. Lo ritiro, e presento invece quest'altro emendamento che è stato concordato col Governo e con la Commissione: alle parole: « Per un periodo di tempo non superiore a cinque anni dalla pubblicazione della presente legge » si sostituiscano le parole: « entro il 31 dicembre 1926 ».

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta questo emendamento ?

CAO, *relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro ?

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 10 con l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Mauro accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11:

« Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il presidente della Corte di appello, o, nelle provincie dove non è sede di Corte di appello, il presidente del tribunale avente giurisdizione sul capoluogo, procede alla formazione degli albi provvisori ».

Anche a quest'articolo l'onorevole Mauro ha presentato un emendamento sostitutivo così concepito:

« Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il presidente della Corte di appello o, nelle provincie dove non è sede di Corte di appello, il presidente del tribunale avente giurisdizione sul capoluogo, procede alla formazione di un albo provvisorio ».

Onorevole Mauro, mantiene il suo emendamento ?

MAURO FRANCESCO. Lo ritiro e presento invece quest'altro emendamento: alle parole « di un albo provvisorio », si sostituiscano le parole « dell'albo ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo emendamento ?

CAO, *relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro ?  
OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 11 quale risulta con l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Mauro, accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12:

« Agli iscritti nell'albo a norma degli articoli 8, 9 e 10, è riconosciuto per equipollenza il titolo di ingegnere o di architetto ».

Anche a questo articolo ha presentato un emendamento sostitutivo l'onorevole Mauro così concepito:

« Gli iscritti nell'albo, che anteriormente alla istituzione della scuola superiore di architettura abbiano usato il titolo di architetto sono autorizzati a conservarlo ».

Onorevole Mauro, mantiene il suo emendamento ?

MAURO FRANCESCO. Ritiro questo emendamento e mi associo invece all'emendamento dell'onorevole Pestalozza, pure da me firmato, così concepito:

« Sostituire:

« Agli iscritti nell'albo a norma degli articoli 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo emendamento ?

CAO, *relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. E il Governo ?

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 12 nel testo proposto dagli onorevoli Mauro e Pestalozza, accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana di oggi.

#### Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente.

Se ne dia lettura.

AGOSTINONE, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 937-A).

PRESIDENTE. Mi permetto di richiamare la Camera ad una considerazione pratica. Se essa vuole approvare nella presente seduta anche questo disegno di legge, bisognerà che gli onorevoli interlocutori e gli onorevoli proponenti di emendamenti tengano conto delle esigenze di tempo e siano brevi.

Come Presidente io non posso dir di più, posso esprimere soltanto il voto che gli oratori cooperino colla loro sobrietà al risultato che ci proponiamo.

Dopo di che, dichiaro aperta la discussione generale. Spetta di parlare all'onorevole Gallani. Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Canepa.

CANEPA. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge viene davanti alla Camera

diciotto mesi dopo che il Senato lo ha approvato, e questo ritardo è tanto più deplorabile in quanto nella discussione senatoria, alla quale hanno preso parte eminenti fisiologi come il Badaloni, la cui relazione vorrei vedere raccolta in opuscolo e diffusa a scopo di propaganda contro il vizio, il Marchiafava, ed eminenti giuristi come il Polacco, il Garofalo e il Mortara, in quella discussione, dicevo, il relatore Badaloni raccomandava al Governo di portare subito il disegno di legge davanti alla Camera, « per modo che in questo scorcio di sessione (eravamo nell'estate del 1921) esso diventi legge dello Stato. Sarebbe lungo — diceva il relatore — attendere tre o quattro mesi, durante i quali, continuando a verificarsi casi dolorosi, si direbbe con verità e con amarezza: C'è una legge per reprimere simili delitti, ma la legge giace non approvata da uno dei due rami del Parlamento ». Il resoconto stenografico del Senato a questo punto dice: Applausi vivissimi.

Il Governo, che era presieduto dall'onorevole Bonomi, ha fatto il suo dovere, perchè il 4 il Senato approvava il disegno di legge e il 5 il Governo lo presentava davanti alla Camera. Non vado adesso a cercare i motivi per cui si sono perduti 18 mesi; dico soltanto: il tempo perduto procuriamo almeno di guadagnarlo adesso.

Riguadagniamolo approvando il testo come è approvato dal Senato, senza le modifiche proposte dalla Commissione, di cui procurerò di dimostrare il poco rilievo, o l'infondatezza, e pregando gli onorevoli colleghi che hanno presentato degli emendamenti, di non volervi insistere, anche perchè anche stamane i giornali ufficiosi annunziano che lunedì il Senato chiuderà i suoi lavori, e non li riprenderà che a maggio. Conseguentemente, se la legge dovesse tornare al Senato, andrebbe a lontane calende e forse alle calende greche.

E sarebbe uno scandalo lasciar che, ad esempio, il commercio infame della cocaina sia impunito, non cadendo esso oggi che sotto la contravvenzione punita con lievi ed inefficaci ammende dell'articolo 62 della legge sanitaria.

Ora, se anche gli emendamenti della Commissione avessero un certo valore, forse in questo caso il meglio sarebbe nemico del bene. Ma io brevissimamente dimostrerò che anche questo valore è per lo meno assai discutibile.

All'articolo primo si vuol distinguere tra coloro che vendono effettivamente le sostanze tossiche stupefacenti e coloro i quali le con-

servano soltanto, con intenzione di venderle, ma manca ad essi l'occasione della vendita effettiva.

La distinzione giuridica è sottile, troppo sottile, perchè nell'un caso e nell'altro il dolo è pari, e se è pari il dolo, si può comprendere anche come sia uguale la pena, tanto più che la pena comporta una scala di graduazioni nella quale il giudice può spaziare secondo l'entità del caso particolare.

Forse sarebbe desiderabile che il massimo della pena fosse più alto. Però giustamente è stato osservato nel Senato che molte volte, quando si vuole calcare troppo la mano, inasprendo le pene, si ottiene precisamente lo scopo opposto a quello al quale si mira.

E poi, sei mesi di esclusione, quattro mila lire di multa, sei mesi di sospensione dall'esercizio professionale, cinque anni d'interdizione dai pubblici uffici, non sono pene da prendersi a gabbo!... Tanto più che vengono aggravate quando si tratti di abuso dell'esercizio della professione, e quando la somministrazione è fatta ai minorenni.

Il secondo emendamento è quello che riguarda la confisca degli arredi e dei mobili delle sale in cui gli adepti del vizio celebrano i loro riti.

Secondo il testo senatorio, questa confisca avviene sempre: secondo il testo della Commissione essa è lasciata all'arbitrio del giudice.

Mi permetta la Commissione di notare che forse essa qui cade in un errore giuridico, perchè non si tratta di una pena accessoria, la cui applicazione o meno possa essere lasciata all'arbitrio del giudice: si tratta di puro e semplice corpo di reato, se è vero che corpo di reato è qualunque cosa serva per la perpetrazione del delitto. Poichè, quali sono i locali contemplati dall'articolo 8?

Sono quelle sale, quegli stabilimenti notturni, in cui turpi speculatori attraggono gli sciagurati in cerca di sensazioni morbide, offrendo al vizio tutti gli allettamenti, tutte le comodità.

Mobili ed arredi, i tappeti, i divani, i cuscini, le tende, tutta la messa in scena è parte integrante del reato.

I biologi insegnano che l'effetto della droga sull'eccitazione dei sensi è tanto maggiore quanto più concorrono la suggestione psichica e l'ambiente. Non vi può dunque essere caso in cui gli oggetti che hanno costituito questo malsano ambiente non debbano essere confiscati. Quindi, anche per questo riguardo, il testo approvato dal Senato è preferibile.

In fine, il relatore ci dice che la Commissione ha approvato a semplice maggioranza il concetto dell'articolo 9 di non applicare il beneficio della condanna condizionale, e si dà cura d'informarci che « diversi commissari votarono contro notando che troppo spesso si esclude in leggi speciali un beneficio che ormai è entrato nella coscienza pubblica e che deve essere lasciato alla prudente valutazione del magistrato.

Ora, quegli egregi diversi commissari vogliono perdonarmi, ma essi hanno dimenticato che l'articolo 423 del Codice di procedura penale prevede precisamente il caso in cui delle leggi speciali tolgano al giudice la facoltà di sospendere l'esecuzione della pena.

E ciò perchè? Non già per dare al legislatore quel potere di deroga che indiscutibilmente avrebbe avuto in ogni caso, ma perchè è stato preveduto appunto che ci siano contingenze in cui la facoltà del perdono sia, come dice il Mortara, pericolosa ed inopportuna. Una legge d'occasione e quindi di eccezione ha bisogno di riuscire perfettamente esemplare.

Ora questa efficacia è tolta se si avverte il colpevole che egli è bensì punito ma che la pena la sconterà fra quattro o cinque anni, se sarà così poco accorto da lasciarsi cogliere nella ricaduta.

La sanzione non sarebbe neppure seria.

Questa legge non è certamente una panacea, perchè leggi-panacee non esistono, ma credo che, se applicata energicamente, del bene ne produrrà.

Concludo pertanto pregando l'onorevole guardasigilli e l'Amministrazione degli interni a che vogliano prima di tutto emanare il regolamento con la massima sollecitudine...

**PRESIDENTE.** Prima approviamo la legge.

**CANEPA** ...e poi a che vogliano curare che i loro dipendenti ed i signori magistrati applichino questa legge con la massima energia.

Credo che, data la devastazione che il cocainismo produce, convenga non aver riguardo nessuno verso questa gente e non ritardare nemmeno di un giorno l'applicazione della legge stessa.

Contro degli speculatori (ripeto la parola perchè la meritano) *infami*, che guadagnano più di 20 mila lire sopra una minima quantità di cocaina, contro gente che attrae in locali sapientemente arredati la gioventù avida di piacere, avida di ebbrezze, di sen-

sazioni morbose, la quale ivi perde la salute, la dignità, l'avvenire e non vi trova che la via del carcere o dell'ospedale, o del manicomio o del suicidio, contro i viziosi stessi che poi diventano proseliti del vizio e del delitto, credo non si debba avere nessuna compassione, non si debba concedere nessuna tregua, nessuna pietà. Qui vive la pietà quando è ben morta! Conseguentemente rinnovo ai colleghi che abbiano presentato emendamenti la stessa preghiera che ha rivolto alla Commissione, perchè non vogliano insistere; e rivolgo preghiera al Governo di aderire alla mia proposta: che il testo senatorio sia approvato dalla Camera e diventi legge. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Devo rilevare che non è presente il relatore, nè alcuno della Commissione; quasi quasi darei a questo fatto il significato che il testo della Commissione non esiste più.

*Voci.* Naturale! È ritirato!

**OVIGLIO, ministro della giustizia e degli affari di culto.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**OVIGLIO, ministro della giustizia e degli affari di culto.** Osservo che non c'è nemmeno il ministro presente.

**BELOTTI BORTOLO.** Ma il ministro proponente non è il ministro per la giustizia?

**PRESIDENTE.** No, è il ministro degli interni.

**OVIGLIO, ministro della giustizia e degli affari di culto.** Io non faccio una eccezione tassativa, ma solo di opportunità.

**PRESIDENTE.** Quando è stata chiesta la iscrizione all'ordine del giorno di questo disegno di legge, vi ha aderito il sottosegretario alla Presidenza dopo avere, mi pare, sentito il ministro degli interni. Quindi non ci sarebbe, per questa parte, alcuna preoccupazione.

**OVIGLIO, ministro della giustizia e degli affari di culto.** Manca il relatore, mancano i membri della Commissione; soltanto per opportunità domanderei che si riprendesse questa discussione più tardi, fra mezz'ora o fra un'ora.

**PRESIDENTE.** Se l'onorevole ministro per la giustizia crede di fare una proposta, io la sottoporro alla Camera; credo però che, frattanto, potremmo continuare nella discussione generale.

**OVIGLIO, ministro della giustizia e degli affari di culto.** Si discuterà il testo della Commissione non essendo presente alcun commissario?

**PRESIDENTE.** Appunto per questo ho suggerito di continuare nella discussione generale: resta inteso che il ministro si riserba di fare le sue osservazioni e proposte, quando si tratterà di passare agli articoli.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Paleari.

**PALEARI.** Io non ho intenzione certamente, specialmente poi data l'ora e le condizioni della Camera, di pronunziare un lungo discorso, di infliggere — direi — alla Camera un discorso, ma solo di associarmi, col fervore di un consenso che non potrebbe essere più sentito, all'approvazione di un disegno di legge, che la coscienza del Paese reclama da troppo tempo.

Ed è da questo punto di vista che mi sento perplesso dopo le parole dell'onorevole Canepa, perchè, mentre da un lato io sento ed apprezzo il criterio cui si è ispirata la Commissione nel proporre pene ancora più severe di quelle proposte dalla Commissione del Senato, non posso sottrarmi alla preoccupazione di non ritardare l'approvazione e la conversione effettivamente in legge di questo progetto che, quando venne innanzi al Senato, accompagnato da quella relazione veramente pregevole dell'onorevole Badaloni, ha trovato nel senatore Marchiafava, che lo ha assistito con la competenza del clinico e dello scienziato, ha trovato un apprezzamento che non possiamo dimenticare, cioè questo: che la legge veniva già in ritardo in confronto alle condizioni del male dilagante. Oggi quelle condizioni, non solo non sono cessate, ma si sono inasprite perchè, senza voler fare qui una descrizione, che sarebbe troppo facile, di una casistica pietosa e penosa, tutti sappiamo, perchè è anche di oggi la notizia che corre nei giornali, come questo male senza alcun freno dilaghi, facendoci consci sempre di più che, quando la speculazione invade l'anima dei mal degni, non conosce nessun limite neanche dinanzi alla figura dell'umanità, che dovrebbe essere sacra per tutti.

E allora ritengo anch'io che un ritardo di questa approvazione non sarebbe un buon servizio alla causa che intendiamo tutti di servire, alla causa della moralità, nella quale deve essere soprattutto, dal punto di vista nostro, guardato il progetto, alla causa della moralità che, diciamolo, ci unisce tutti, senza distinzione di parti, che soprattutto spinge noi a dire una parola alta e forte, una parola che muova da un sentimento profondo, per il quale non solo nel nome mio, ma anche nel nome del gruppo al quale ho l'onore di appartenere, io porto vivo sincero e sentito

il plauso del nostro Governo, che su questa strada si è incamminato in modo veramente commendevole, quando per esempio, a proposito delle bische e dei giuochi si è rifiutato di regolamentarli in nome della salute morale del paese e in nome della dignità della Nazione e delle nostre città.

TONELLO. Avevano fatto la propaganda prima!

PALEARI. La propaganda per le buone manifestazioni è doverosa e da noi sempre consentita.

TONELLO. Ma avevano fatto prima la propaganda per le bische!

PALEARI. Collega Tonello, io mi preoccupo del fatto che trovo e, in linea di intenzioni, le giudico attraverso la realtà. (*Interruzioni del deputato Zirardini*).

PRESIDENTE. Non raccolga le interruzioni!

PALEARI. E, dico, è un male dilagante tale, per cui io sentirei che le pene dovrebbero essere specialmente severe dal punto di vista dello scopo che la legge si propone.

Nella discussione del Senato l'onorevole Gallini si era un po' stupito, e quasi meravigliato di un eccesso di severità; che voleva quasi chiamare ferocia. Noi invece (e dico noi, perchè credo che questo sia il pensiero anche dell'onorevole Canepa), pensiamo che soprattutto la forza e la efficacia di questa legge deve essere nella intimidazione che deve diffondere, perchè la ricerca di queste responsabilità e la affermazione di questa colpevolezza sono di estrema delicatezza e di estrema difficoltà. Ora la preoccupazione del legislatore deve essere questa, che le sanzioni sieno di tal guisa e di tale portata che, giacchè si fa una speculazione, chi si accinge a questa turpitudine non mai abbastanza stigmatizzata, trovi nella eventualità dello sbaraglio cui si espone, che il giuoco non vale la candela, e che la posta non vale il rischio. Ecco perchè io accederei al concetto della Commissione.

E d'altra parte, giacchè è ora presente il relatore della Commissione, vorrei dire che se per la necessità di non ritardare l'entrata in vigore della legge, sono disposto a rinunciare a seguire la Commissione nella proposta di un maggiore inasprimento delle pene, in compenso non mi sento di condiderne la proposta di rendere facoltativa la confisca di cui all'articolo 8 del progetto.

Anzi io su questo emendamento avrei preso eventualmente la parola perchè fosse mantenuto nella sua integrità il testo della

Commissione del Senato. Dico subito: gli scrupoli di carattere strettamente legale che hanno preso alcuni della Commissione, tanto da essere tradotti nella relazione, sono scrupoli che non condivido affatto, e che non riesco a comprendere. Si dice dalla relazione che eventualmente l'obbligo della confisca può colpire il diritto del terzo. Noi non ce ne preoccupiamo affatto e non dobbiamo preoccuparcene perchè quanti concorrono coscienti o incoscienti ad una inscenatura che è parte non indifferente alla perpetrazione di un reato che attenta alla vitalità della parte più fresca del nostro Paese, non deve meritare e non deve trovare riguardi. E se eventualmente i terzi devono avere diritti, questi aggraveranno la posizione dell'eventuale responsabile che dovrà essere chiamato a rispondere dei danni anche verso loro, col doppio vantaggio che la legge avrà assicurato alla gravità della sanzione.

Dette così queste poche considerazioni, le quali hanno soprattutto il significato di mettere in rilievo come quando viene una questione di ordine prevalentemente morale, la Camera si interessa, con la stessa passione (è il caso di dirlo) che pone e spiega eventualmente per interessi di ordine materiale, quegli interessi di ordine materiale che per esempio erano affidati alla discussione dei trattati di commercio che hanno occupato la Camera nelle recenti passate tornate, io mi permetto di esprimere il voto che si prosegua su questa strada dei provvedimenti intesi a proteggere la moralità del Paese. Perchè non è vero che il Paese sia malato, che il popolo non sia profondamente sano. Gli è che è circondato dall'insidia di pochi turpi ed ingordi che si prevalgono della potenza di una droga che doveva essere farmaco e si è tramutata in veleno, per diffondere un male di cui è difficile valutare tutte le conseguenze.

Ebbene, non è soltanto sotto questo aspetto che è insidiato il Paese. Il Paese è insidiato anche da un'altra forma di propaganda nefasta, quella che si estrinseca attraverso la pornografia che si è esitato a colpire tante volte anche in nome dell'arte, quasi fosse lecito bestemmiare l'arte, dimenticando che proprio moralità e idealità sono informatrici dell'arte stessa (*Approvazioni*).

Il Governo che si è messo su questa strada, prosegua, continui, si affermi; avrà il consenso nostro, avrà il consenso di tutti, perchè quando si tratta di questioni essen-

ziali e di principio, quando si tratta soprattutto di arrivare alla tutela di quanto è più sacro al cuore di tutti per l'avvenire del nostro Paese, per la freschezza delle sue forze, tutti siamo concordi, vorrei dire le divisioni scompaiono. E soprattutto noi siamo lieti di vedere tradotte in pratica legislazione quelle idealità di principii che noi poniamo in fede salda e sicura, senza della quale non vi è nessuna sicurezza di direttive e che noi vediamo con piacere passate anche nel convincimento di chi presiede alla pubblica istruzione, in modo che sia garantito veramente un insegnamento educatore, garantita una istruzione educatrice.

Con questi pensieri, e con questi sentimenti, io, non volendo ritardare l'approvazione di questo disegno di legge, che mi avrebbe consentito e mi avrebbe anche tentato di tenere molto più a lungo la parola, se da parte mia non avessi sentito di non aver diritto di abusare della pazienza e benevolenza dei colleghi, con questi criteri prego l'onorevole relatore di volere accedere a questi concetti per far sì che si cominci una buona volta a mettersi di fronte ad una condizione di fatto in cui così alti e preziosi interessi trovino l'adeguata tutela delle leggi.

Fin qui, caso nuovo, non vi era neanche la possibilità di dire: le leggi son ma chi pon mano ad elle, perchè le leggi non c'erano e i magistrati per colpire, sia pure inadeguatamente, i colpevoli, dovevano far ricorso agli articoli 320 e 321 del Codice penale, facendo cioè strazio della legge. Ora neanche questo è da incoraggiare: il magistrato deve con intelletto d'amore e con serenità applicare, non fare la legge; ma dobbiamo dare al magistrato il modo di tutelare la Società in guisa adeguata al momento e alle necessità del momento stesso. (*Vive approvazioni al centro*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cazzamalli.

**CAZZAMALLI.** La Camera consentirà che in argomento di questa natura parli un medico alienista dopo che i giuristi hanno versato torrenti di eloquenza al Senato ed alla Camera.

Troppo spesso avviene che in tema di sostanze venefiche ad azione stupefacente, come quello di cui parliamo, la pubblica opinione si commuova sol quando una situazione drammatica s'impone; sorpassato quel momento di passionale cronaca, altri elementi nuovi inabissano la notizia e le im-

pressioni e la stessa ondata benefica di reazione ci dilegua.

Le Camere legislative che in fondo costituiscono un riflesso della pubblica opinione, si adagiano di conseguenza nel silenzio colla illusione che tutto sia passato e la burrasca finita.

Sta di fatto, invece, che proprio nel momento in cui sembra che tutti o la maggior parte dei danni siano scomparsi, proprio in tal momento, dico, si appalesa il fatto a chi attentamente lo segua che l'opera di avvelenamento s'è intensificata, che cioè del quietismo generale si sono valse intossicatori e auto-intossicati per proseguire la loro opera nefasta.

È stato quindi opportuno che l'amico Canepa abbia, da buon marinaio, riaffermato questo progetto di legge, riportandolo alla superficie dal gorgo in cui stava per essere sommerso: ed io spero di essergli stato ieri in fine di seduta buon mozzo in aiuto.

Infatti se voi seguite la cronaca odierna, vedrete come affiorino nuovi scandali della cocaina, quale ad esempio, l'ultimissimo a Ferrara, il quale ha questa importanza terribile di dimostrazione, che cioè dalle metropoli, dove l'intossicazione normalmente è diffusa, essa cominci ad invadere anche i piccoli centri di provincia.

Occorre quindi, di fronte a simile iattura, che il legislatore appronti le armi per combattere l'azione deleteria dei veleni che intossicano gli individui e la razza; e con obiettivi precisi che non possono arrestarsi alla repressione dell'abusivo commercio e del vizioso consumo, ma che devono estendersi alla profilassi e alla cura degli intossicati.

Il progetto di legge attuale contempla quasi esclusivamente la morfina e la cocaina. Non dubito che nel regolamento l'elenco si estenderà alle sostanze affini che si possono considerare come sussidiarie della morfina e della cocaina, le quali tengono il campo principale quali l'eroina, la diomina, la novocaina, la scopolamina, l'atropina.

Nel progetto di legge è sottinteso l'oppio, padre della morfina, e la Camera in proposito sarà chiamata a ratificare un decreto per conversione in legge sulle disposizioni previste dalla Convenzione internazionale per l'oppio firmata nel 1912, disposizioni rese obbligatorie dal Trattato di Versailles e che il Governo, per limiti di tempo, ha dovuto emanare con decreto-legge.

Sta di fatto quindi che anche nel campo internazionale si comincia a sentire il bi-

sogno di reprimere, di sorvegliare la distribuzione e il consumo degli oppiacei. Ciò dimostra quanto il danno vada facendosi sempre più grave e non si tratti più soltanto di una metropoli o di una nazione, ma evidentemente di danno internazionale, che tende a colpire la razza umana nella stessa parte più civilizzata.

Fondamentalmente siamo nel campo delle vere epidemie psichiche di attrazione verso questi veleni stupefacenti, epidemie che bisogna affrontare con coraggio valendosi di seri mezzi di repressione, indubbiamente validi contro gli spacciatori di tali sostanze, ma anche valendosi di nuovi mezzi di profilassi igienica e di cura degli intossicati per il loro ripristino psico-morale.

Nel progetto di legge attuale voi avrete notato — e vi sarà sembrato naturale a prima vista — come sia stato escluso l'alcool; io rivolgo il pensiero più precisamente alle sostanze alcooliche concentrate, cause principali della intossicazione alcoolica.

Invero era augurabile che si fosse approfittato di questa occasione per prendere provvedimenti seri anche contro la diffusione di sostanze alcooliche concentrate, dal cui consumo derivano danni enormi, ed a cui ripete di consueto la sua ragione d'essere l'alcoolismo, che si può serrare in un binomio: follia dell'individuo e follia della progenie.

È diffusa opinione che per l'alcoolismo la legge provveda con quelle disposizioni, veramente di scarsissimo conto, che voi già ben conoscete, quali la riduzione degli spacci, che però di fatto non si è mai avverata, e la sospensione della vendita di bevande alcooliche dal sabato al lunedì, senza seria importanza, per la facile elusione e per la possibilità di acquisto degli alcoolici, con conseguente alimentazione privata del vizio. Segue l'opera di propaganda delle società antialcooliche, la quale, non avendo sussidi da parte dello Stato, nè aiuto valido dall'opinione pubblica si esaurisce nella... conversione dei propri membri, già convertiti, all'antialcoolismo. Finalmente la questione dell'alcoolismo si risolve negli specchietti statistici del ricovero manicomiale che, come ho avuto occasione di dimostrare in tema di assistenza psichiatrica, non ha sensibile effetto profilattico nè curativo sulla piaga dell'alcoolismo. Essi dimostrano ancora come lo alcoolista cronico, l'ammalato di psicosi alcoolica, entri nel manicomio in uno stato di disorientamento e di confusione, e dopo una degenza di giorni o di mesi ne esca,

perchè esaurito il periodo della intossicazione acuta, per rientrare in circolazione, riprendendo ad intossicarsi ed a procreare, e dando origine a quella vasta degenerazione che voi ben conoscete, e da cui il Morel ha tratto le sue statistiche celeberrime.

Ma, poichè oggi dobbiamo tenerci esclusivamente agli stupefacenti di cui la morfina e la cocaina costituiscono il nucleo del progetto di legge approvato dal Senato, bisognerà pure che noi ci domandiamo, essendo interessante la conoscenza del modo di assunzione e dell'azione di questi veleni in rapporto ai provvedimenti che la Camera si appresta a prendere, quali sono le cause che spingono generalmente i soggetti al morfismo e al cocainismo.

Sembrerebbe a prima vista che sia solo il piacere-ebbrezza l'unica causa che determina l'uso delle sostanze stupefacenti.

In realtà, mentre per il morfismo la causa vera e propria, in generale è costituita dal dolore fisico (morfiniti diventano spesso individui effetti da gravi sofferenze che la morfina attenua) o dal dolore psichico (ad essa cercano un sollievo spesso gli sconfortati della lotta per la vita), per il cocainismo si può dire che la spinta non è mai costituita dal dolore; per la cocaina non c'è neppure questa parziale giustificazione del desiderio di sottrarsi al dolore; l'uso della cocaina è dovuto alla ricerca folle del piacere nell'ebbrezza, e la sua diffusione alla suggestione per imitazione, al contagio psichico.

Mi pare che l'onorevole Paleari abbia rapidissimamente detto che della cocaina e della morfina non bisogna disconoscere il valore terapeutico. È verissimo. Noi che siamo qui in crociata contro queste sostanze, non possiamo non ricordare che esse danno anche all'umanità effetti benefici. La cocaina è da trent'anni nell'uso terapeutico e va estendendo la sua benefica azione anestetica: giova nella piccola, come nella grande chirurgia, e in moltissimi interventi curativi degli apparati oculare, nasale, auricolare e boccale. Ma questa benefica azione non può oscurarci l'uso malefico e le conseguenze terribili che ne derivano per la società.

È noto come l'intossicazione diffusa di queste sostanze importi gravi danni per l'individuo, per la collettività, per la specie. Quindi il medico e il legislatore devono combattere senza remissione l'uso e l'abuso di queste sostanze, le quali si può dire veramente che uccidono il corpo, la mente, e l'onore come forse nessun'altra malattia, che tormenti l'uomo.



Se la Camera lo consente, dirò qualche cosa intorno all'influsso venefico che esse esercitano sull'organismo umano. L'azione di questi veleni si può chiudere in una specie di ciclo: paradiso momentaneo, inferno definitivo. All'inizio dell'uso di queste droghe il soggetto avverte un senso di benefica scomparsa della fatica fisica e intellettuale; la così detta gioia di vivere: una piacevole vivacità intellettuale, non profonda però, ma superficiale, un riposo dolce sognante a tinta erotica.

A questo periodo di paradiso effimero segue il periodo di indispensabilità morbosa del veleno, che porta con sé l'intossicazione cronica dell'individuo e quindi la sua caduta fisica e psichica.

È bene che la Camera si renda conto degli enormi danni che l'intossicazione procura. La decadenza fisica può andare fino allo stato di completo esaurimento, fino alla cachessia, al marasma; ma soprattutto terribile è la lesione degli attributi più gelosi della umana personalità. Si riscontrano cioè lesioni progressive della memoria, illusioni, allucinazioni, deliri, abulia, melancolia, disofferività; e particolarmente colpito è il senso etico, cioè il senso nostro più squisito, sia nel suo aspetto individuale che familiare e sociale onde furti, truffe, omicidi, rovine familiari, discesa morale insomma dell'individuo, che trascina con sé tante vittime innocenti.

Veri brandelli umani questi tossicomani che proiettano non solo su se stessi, ma sulla famiglia e sulla società ombre tragiche interminabili.

E per la progenie? Tutti sanno che questi stupefacenti hanno un'aureola quasi di aperitivo sessuale, in realtà l'uso di questi stupefacenti finisce per essere un paralizzatore dell'attività sessuale, ma non così profondo e rapido da impedire che per un certo tempo gli intossicati possano continuare a procreare.

Recentemente il Marfan, essendo stato chiamato a visitare un bambino idiota convulsionario e avendo tentato di risalire alle cause anamnestiche di questa idiozia congenita del bambino, ha potuto stabilire come si trattasse di una famiglia in cui il padre era cocainomane e la madre era sana. Questa famiglia aveva quattro discendenti: due fanciulle e due bambini. Le due fanciulle, di età maggiore, concepite nel periodo in cui il padre non era cocainomane, apparivano perfettamente normali; i due bambini invece, procreati dopo che il padre

si era intossicato, erano il primo un idiota convulsionario, l'altro un idiota microcefalo.

Eccovi un esempio spaventosamente lampante d'immediata gravissima degenerazione; e badate che se anche non si arriva spesso al termine ultimo della idiozia, possono sortire tipi di degenerati con tutta quella coorte di impulsività, di amoralità, ecc., che proseguono l'opera d'inquinamento della razza.

Basterebbe quest'esempio impressionante per dimostrare i danni enormi che sulla progenie possono determinare questi tipi di veleni d'altra parte voi sapete che tanto più s'impone l'attenzione nostra e l'intervento del legislatore, in quanto è comunemente noto come particolarmente soggetti a questi veleni e alla loro suggestività siano i cosiddetti psico-degenerati.

Si ritiene dai più che cocainomani e morfomani diventino i deboli di nervi e di cervello. Ma io credo di dover osservare che nel campo specialmente dell'ebbrezza cocainica vengono assai spesso a cadere anche elementi costituzionalmente sani e non degenerati.

Se ne intende il perchè di simile situazione, in rapporto a questi tempi non ancora assestati del dopo-guerra; infatti anche i giovani sani dal lato familiare e individuale hanno derivato spesso dalla guerra e dalla sue coorte di cause psicotraumatiche una condizione di debolezza.

Ho avuto l'onore di esporre altra volta alla Camera come l'enorme conflitto abbia determinato un abbassamento della potenzialità psichica e nervosa, uno stato di squilibrio, di irritabilità, di corsa rabbiosa al piacere negli scampati dal turbine.

In queste condizioni della nostra gioventù, capite quale enorme influenza suggestiva può avere l'ebbrezza cocainica, che si agghinda nei ritrovi notturni, specialmente delle grandi città, e che si effettua facilmente per dirla alla francese col « priser la cocaïne ».

In queste condizioni, che sono non particolari del nostro paese, ma di tutto il mondo, la gioventù uscita dalla guerra si trova esposta, maggiormente che non quella di un tempo a questa suggestione terribile degli stupefacenti.

Io non so chi di voi abbia letto il romanzo recente del Margueritte: « La Garçonne », dove è descritta in modo mirabile, crudo e spaventoso, l'azione distruttiva per la vita psichica di questo stupefacente.

Questa stessa letteratura d'ambiente riflette una condizione di fatto, con tutti i danni



che il terribile vizio arreca all'individuo e promette alla specie. Tanto più, dicevo, colla guerra è venuta questa diffusione di epidemia di stupefacenti perchè, in rapporto alla guerra sono aumentati e facilitati gli scambi tra i popoli più lontani; e da allora infatti si può dire rimonti l'introduzione a grandi dosi degli stupefacenti, nelle varie nazioni.

S'intende che questa epidemia, iniziata durante la guerra, non è sorta nelle trincee; ma invece essa si è iniziata alla periferia, nei grandi centri, ove i bagordi e il piacere dilagavano anche quando i nostri giovani, ed io come medico con loro, erano a soffrire, a sopportare ed a compiere il proprio dovere.

Ora, le grandi città del vecchio come del nuovo mondo, da Parigi a tutte le altre, ed a quelle di provincia, il che sta a dimostrare la sempre più temibile diffusione del male, vanno soggette a queste epidemie di cocainismo, per il semenzaio di ritrovi equivoci, per gli spacciatori sempre più frequenti sfacciatati e impuniti, dei quali un neuro patalogo francese, il Guillaïn, dice che essi « acquistano la cocaina all'estero ».

Vi sono ai margini della polizia, spesso anche nel circolo dei confidenti.

Il progetto di legge in discussione dovrebbe in verità essere ristudiato, modificato, affrontato con una più vasta concezione di lotta contro questi danni agli individui e alla società; ma devo unirmi al coro degli oratori, che mi hanno proceduto, per sostenere l'urgenza indifferibile dell'intervento legislativo e della repressione da parte del potere legale, e per rimandare quindi senz'altro, sotto il titolo di raccomandazioni ai compilatori del regolamento, tutti gli emendamenti, suggerimenti e modificazioni che avrei in animo di sostenere.

Ho trovato commendevole l'inasprimento delle penalità proposte dalla Commissione agli articoli 1 e 3 a proposito degli spacciatori e dei farmacisti profittatori; ma allo stato attuale delle cose è utile che il progetto approvato già dal Senato vada in porto, salvo poi ai compilatori del regolamento d'introdurre quelle norme utili che emergono dalla discussione parlamentare.

Per quanto riguarda i farmacisti profittatori, casi fortunatamente molto rari, a mio modo di vedere, la recidiva dovrebbe importare la sospensione definitiva dall'esercizio professionale, perchè quando un farmacista ricade in un reato di questo genere la sospensiva a tempo determinato non eli-

mina il pericolo che egli ripeta in serie il reato.

Sostengo che la chiusura, sancita dall'articolo 8, dei locali di avvelenamento debba essere definitiva; questi luoghi di ritrovo costituiscono, come ha già detto il relatore, un vero mezzo di suggestione e di diffusione; eppoi io penso che la chiusura temporanea e la riapertura successiva non farebbero che solleticare la curiosità maggiore del grosso pubblico, con una tendenza maggiore all'espandersi della tristissima epidemia.

Ma un punto principalissimo da esaminare, e così giungo alla fine del mio dire, è quello dei provvedimenti contro gli stupefatti, contro gli intossicati.

Gli articoli 10 ed 11 del progetto comminano una multa e in caso di recidiva una multa inasprita, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, e la detenzione da uno a tre mesi.

A questo punto ci si accorge che il progetto di legge è pervaso dalla scienza del diritto, assai più che della scienza medica. Il progetto di legge non contempla la cura degli intossicati e non si cura di esaminarli nella loro figura di malati. Ora, dal poco che ho detto all'esordio si può comprendere come si tratta di psicopatici e come di conseguenza sarebbe stato opportuno introdurre delle norme a favore di questi disgraziati, cioè per il ripristino della loro salute per la loro redenzione morale e per il loro ritorno nei quadri della società. Orbene, nel progetto di legge si giunge alla soppressione della libertà, ma non è in qualche mese di carcere che l'individuo ammalato può trovare un'azione efficace contro la sua mania. Bisogna invece che l'individuo venga ricoverato, inviato, cioè, ad ospedali, come sono quelli provinciali psichiatrici, dove trovi la massima cura, dove venga disintossicato e dove, dopo la disintossicazione, sia moralmente rieducato, perchè possa tornare nella società liberato dal vizio abbruttente.

Ricordo che altra volta, parlando qui della assistenza psichiatrica per gli alcoolisti, chiedevo che si facesse in Italia quello che non si era ancora fatto, e non si farà mai, se non quando si comprenderà anche da noi la necessità di un Ministero della sanità pubblica, che coordini il problema della assistenza ospitaliera in tutti i suoi rami; chiedevo cioè per gli alcoolisti, non il ricovero nei manicomi privo di vantaggi reali, ma speciali asili.

Non pensavo allora di dovere a breve distanza ripetermi per dire che ove si giun-

gesse agli asili per gli alcoolisti, avremmo insieme risolto anche la questione dell'assistenza per tutte le tossicomanie; sarebbero questi appunto i luoghi speciali adatti in cui, dopo lo svenamento, si provvederebbe alla rieducazione morale, ove cioè si raccoglierebbero e curerebbero non solo gli alcoolisti, ma i cocainisti, i morfinomani e via di seguito.

Ora tutte queste osservazioni, che, come dissi, importerebbero un vasto rimaneggiamento del progetto di legge, le rinvio senza altro come raccomandazioni agli estensori del regolamento, perchè da esse traggano gli elementi migliori e perfezionatori del provvedimento legislativo in discussione.

Voi comprendete facilmente che il curare e guarire l'intossicato, significa sopprimere il propagandista pernicioso.

Credo quindi che soltanto con tali sussidi complementari, ove alle sanzioni penali contro gli avvelenatori si aggiungano la cura, l'assistenza e la rieducazione psichica degli avvelenati, potremmo sperare di evitare gravi jatture all'individuo, alle famiglie, alla progenie, ridonando alla collettività unità sociali reintegrate. Per tutte queste ragioni e con questi suggerimenti darò voto favorevole al progetto di legge già approvato dal Senato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Carlo Bianchi ha facoltà di parlare.

BIANCHI CARLO. Accetto il consiglio dell'ottimo Presidente di essere breve. Ma non posso, non di meno, rinunciare a svolgere gli emendamenti che ho proposti.

Nello spirito della legge siamo pienamente d'accordo. È necessario reprimere l'abuso degli stupefacenti; però, non è l'abuso soltanto, ma anche l'uso degli stupefacenti, che si reprime con questa legge.

Difatti nell'articolo 1 è detto che non è concessa la vendita degli stupefacenti. Nell'articolo 3, invece, si dice che è concessa la vendita degli stupefacenti ai farmacisti, ma solamente in seguito a ricetta medica.

Ora sono qui molti medici i quali sanno che parecchie specialità farmaceutiche, almeno il 30 per cento, contengono cocaina, codeina, morfina; e tali specialità, stando allo spirito della legge, non potrebbero più essere vendute.

Inoltre la legge non prevede una penalità per i cocainomani che in frode cercano di avere cocaina facendo ricette false; il che avviene specialmente nelle grandi città, ove non si può conoscere nè la firma dei medici, nè la loro calligrafia. Quindi io vorrei

che nella legge fosse incluso anche un articolo ove si infliggesse penalità gravissime per chi cerca, in frode, di avere stupefacenti dal farmacista.

L'onorevole Cazzamalli ha poi fatto giustamente osservare che non si potrà avere una direzione uniforme della sanità pubblica, se non quando avremo il Ministero della sanità. (*Commenti*).

Invece, constatiamo che nella presente legge non è più l'autorità sanitaria che deve dare i permessi ai fabbricanti, ai commissari e ai commercianti, di vendere sostanze stupefacenti, ma è l'autorità di pubblica sicurezza.

Vi sono nelle provincie i medici provinciali, e nei comuni gli ufficiali sanitari. Non so quindi per quali motivi si debba ricorrere all'autorità di pubblica sicurezza per ottenere questi permessi.

Io quindi vorrei che all'articolo 2, nel secondo capoverso, all'autorità di pubblica sicurezza si sostituisse l'autorità prefettizia.

Non mi dilungo maggiormente, perchè alla lettura dei vari articoli-emendamenti mi riservo di illustrarli ancora; ma insisto in modo speciale perchè se il Governo non può accettare gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi, ne tenga almeno calcolo nel regolamento; nel quale si dica per la vendita di specialità farmaceutiche che contengono stupefacenti, il farmacista dovrà chiedere l'autorizzazione del Consiglio supremo di sanità.

Inoltre, si fissi nel regolamento una dose massima di stupefacenti per la quale si possano anche ripetere le ricette.

Noi qui siamo in una grande città ove i medici non difettano; ma i colleghi sanno che molti medici condotti non solo sono medici condotti di un paese, ma anche di condotte consorziate; e che con tutta la buona volontà, e con tutto lo spirito di sacrificio del medico, non sempre giornalmente questi può visitare tutti gli ammalati e molte volte deve rimettersi al referto dei parenti.

Stando alla legge, nessuna ricetta potrebbe essere ripetuta, se non è nuovamente scritta dal medico. Quindi succede che l'ammalato distante si reca dal farmacista, e il farmacista, per non contravvenire alla legge, deve rimandarlo dal medico, con danno dell'ammalato, con perdita di tempo, e con grave sacrificio.

Prego quindi l'onorevole ministro di grazia e giustizia di far tener calcolo di questo desiderio, che non si ispira ad un interesse opportunistico, ma all'interesse della

collettività e dei malati e di consentire che nel regolamento si disponga che, per certe dosi non dannose alla salute, ma di carattere veramente medicamentoso, non sia richiesta nè la ricetta ripetuta, nè sia vietata assolutamente la vendita ai farmacisti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tonello.

TONELLO. Non ho che da esprimere un desiderio.

Avrei voluto che nella legge fosse contemplato non solo il reato di quelli che fanno il commercio della cocaina e degli stupefacenti in genere, ma fossero anche colpiti quei giornali che, nelle quarte pagine o nelle loro crònache, fanno una continua réclame a questi luoghi di ritrovo, e danno anche indicazioni sufficienti ai viziosi per poter cominciare la rovina di se stessi e delle loro famiglie.

Vi è in Roma un giornale quotidiano, organo di un senatore, il quale tutti i giorni fa la réclame alle sale del fox-trott, luoghi dove i cocainomani facilmente si riuniscono.

Parlo del giornale *Il Piccolo*, diretto dal senatore Bergamini... (*Commenti*).

Orbene, è giusto che in questa santa campagna che facciamo per togliere dalla Società un male che la mina, abbiamo anche il coraggio di dire la nostra parola alta di riprovazione contro i corruttori della vita pubblica a scopo di lucro.

Questo ho voluto dire, e mi duole proprio che nella legge non vi siano sanzioni penali per mandare in galera questi delinquenti di nuovo genere!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luigi.

LUIGI. I colleghi che mi hanno preceduto hanno esposto i pericoli e i danni immensi di questo vizio che è necessario prevenire e reprimere; non starò quindi a ripetere, nè mi dilungherò sopra questo argomento sul quale siamo tutti d'accordo; ma dirò, solamente, anche a nome dei colleghi che ho l'onore di presiedere, che siamo completamente d'accordo su questo disegno di legge e facciamo plauso e voti perchè la legge venga approvata ed applicata al più presto possibile nell'interesse dell'igiene, della morale e della incolumità sociale delle generazioni presenti e future.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. Lo avverto, perchè mi pare fosse assente prima, che il concetto che ha dominato nella

discussione è che la Commissione non mantenga il suo testo.

ROCCO MARCO, *relatore*. Io stavo per dire appunto che la Commissione si preoccupava che le penalità stabilite nel progetto di legge del Senato non fossero corrispondenti alla gravità dei fatti, tanto più che nella pratica già la magistratura applicava quasi sempre l'articolo 320 o 321 del Codice penale, e solo in eccezione per legge sanitaria. In conseguenza si applicava una penalità uguale a quella che da parte del Senato si propone; di modo che la Commissione fu guidata da questo concetto. Ma, essendo convinta che più della penalità debba aver valore in questa legge qualche altra disposizione che punisca non solo coloro che spacciano gli stupefacenti, ma anche i luoghi dove ciò avviene, e le persone che li frequentano, la Commissione, per aderire a quello che è desiderio di diversi colleghi, è disposta a ritirare tutti gli emendamenti per quanto si riferisce all'aumento delle pene, affinchè la legge possa una buona volta arrivare in porto.

Per questa ragione e per quelle che la Commissione ha dovuto dichiarare ad altri colleghi, essa prega l'onorevole Ciochi di rinunciare alla presentazione del suo emendamento inteso allo scopo di garantire i medici quando si tratta di ricette in cui sono previste piccole dosi di cocaina o di morfina.

Sulle osservazioni fatte da diversi colleghi in questa discussione, la Commissione non può non essere d'accordo; prega quindi il ministro che in sede di regolamento voglia accogliere quegli emendamenti che siano confacenti con le modalità della legge. (*Approvazioni*).

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Che la cocaina, e gli altri stupefacenti in genere, siano nocivi alla salute e alla moralità, è tal principio che è stato generalmente accolto e dimostrato e che nessuno mette in dubbio.

Nessuno ha parlato a favore della cocaina e degli stupefacenti, quindi è inutile aggiungere note polemiche contro un avversario che non c'è.

È necessario semplicemente questo: far presto, dopo il lunghissimo indugio.

La legge è stata preceduta da una brillantissima relazione in Senato; il Senato ha discusso ed ha votato la legge; poi, perchè

questa legge venisse dinanzi alla Camera, malgrado l'urgenza, abbiamo dovuto attendere lunghissimi mesi!

Ora la Commissione parlamentare presenta emendamenti che sono saggi, ragguardevoli, ma che hanno questo contro di loro: che importerebbero un ulteriore ritardo. Tutti siamo d'accordo sulla necessità di far presto, e di provvedere immediatamente. Sembra che questa sia preoccupazione da superiore tutte le altre.

Perciò dichiaro che accetto il testo del Senato a preferenza di quello della Commissione, anche se il testo della Commissione abbia pregi, e pregi notevoli; per questa semplice ragione: che occorre accelerare e decidere nel più breve tempo possibile! Sarebbe una delusione ed una amarezza se si vedesse che queste sanzioni e queste norme dovessero ancora lungamente attendere l'applicazione.

Per questo prego gli onorevoli proponenti di emendamenti che vogliano ritirarli e prego la Camera di voler sollecitamente votare il testo già votato dal Senato il quale testo per altro, non ha imperfezioni notevoli ed è sufficientemente rigoroso.

L'onorevole Bianchi si è preoccupato della sorte dei farmacisti. Mi sembra che egli abbia interpretato male gli articoli 1 e 3. Non è vero che l'articolo 1 dica che il farmacista non è autorizzato a vendere prodotti medicinali, contenenti stupefacenti.

L'articolo 1, dice: « chiunque, non essendo autorizzato », il che non significa che i farmacisti non possano continuare a vendere quei prodotti in forma medica, che possono essere utili alla sanità pubblica.

L'articolo 3 propone soltanto delle cautele e queste cautele sono doverose, perchè la legge non possa essere elusa.

Quindi, le preoccupazioni dell'onorevole Bianchi sono assolutamente infondate. Del resto, delle sue raccomandazioni potremo tener conto, come terremo conto di tutti gli emendamenti nei limiti del possibile, in sede di regolamento, e dò affidamento alla Camera che il regolamento sarà pubblicato assai presto, anche in termine più breve di quello che è prescritto dall'articolo 13. Quello che è urgente, adesso, è votare la legge e fare che la legge possa essere prontamente attuata.

La Camera mi sembra di ciò perfettamente convinta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiuso la discussione generale.

Prima di procedere alla discussione degli articoli desidererei fare una indagine, che può abbreviare forse la discussione stessa. I proponenti di emendamenti hanno sentito l'invito, che loro è stato diretto, di ritirarli. Intendono accettare questo invito generico — ed in tal caso io non li interrogherei sui singoli articoli — oppure intendono di riservarsi la parola di volta in volta?

CAPASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPASSO. Mi rendo completamente conto delle preoccupazioni espresse dal collega Canepa e da altri, e anche di quelle espresse dal ministro di grazia e giustizia, perchè, nella necessità di provvedere al più presto possibile, tutti quegli emendamenti che erano stati presentati — parlo dei miei, in questo momento — appunto perchè si erano riconosciute delle manchevolezze in alcuni articoli, possano essere ritirati, facendo completamente affidamento sulla promessa fatta dal ministro, che cioè questi emendamenti saranno tenuti in conto nella compilazione del regolamento.

Urge far presto. Poichè il collega Cazzamalli ha parlato delle gravi notizie venute da Ferrara in riguardo al dilagare di questa speculazione, io posso aggiungere che in una grande città d'Italia la speculazione è diventata speculazione bancaria, perchè quattro o cinque mesi fa due banchieri furono sorpresi con sei chili di cocaina e il magistrato coraggioso in prima istanza li condannò, non so se a 6 o 7 mesi di reclusione.

La Corte di appello tornò, invece, alla legge sanitaria, anzichè agli articoli 320-21 del Codice Penale, e così gli amici scapparono per il rotto della cuffia.

Prego adunque il ministro di tener presenti gli emendamenti da me presentati, i quali riguardano soprattutto il controllo della introduzione della cocaina nel Regno...

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Per questo c'è la legge doganale!

CAPASSO. ...perchè noi cocaina non ne produciamo e il censimento della quantità introdotta potrebbe rappresentare una misura difensiva nei riguardi della diffusione di questo medicinale.

Con questa dichiarazione ritiro gli emendamenti.

PRESIDENTE. E lei, onorevole Bianchi?

BIANCHI CARLO. Faccio raccomandazione che dei miei emendamenti si tenga conto nel regolamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 1 del disegno di legge nel testo approvato dal Senato e proposto dal Governo:

Art. 1

« Chiunque, non essendo autorizzato alla vendita di prodotti medicinali, e non facendo di essi notorio ed abituale commercio, vende, o in qualsiasi altro modo somministra al pubblico, cocaina, morfina, loro composti o derivati, e, in genere, sostanze velenose che in piccole dosi hanno azione stupefacente, ovvero ritiene dette sostanze per venderle o somministrarle, è punito con la reclusione da due a sei mesi e con la multa da lire mille a lire quattromila.

« Qualora il colpevole, che non sia autorizzato alla vendita di prodotti medicinali e non faccia di essi notorio ed abituale commercio, eserciti una professione od arte, che abbia servito di mezzo a commettere il reato o l'abbia comunque agevolato, alle pene previste dal comma precedente è aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un periodo da tre a sei mesi.

« Nel caso di recidiva, la pena è della reclusione da tre a nove mesi e della multa di lire duemila e lire seimila.

« La durata della sospensione dell'arte o professione, nei casi di recidiva, non può essere minore della durata della pena restrittiva della libertà personale, che sarà inflitta.

« In ogni caso, alle persone suddette, può essere aggiunta la interdizione dai pubblici uffici da uno a cinque anni ».

(È approvato).

Art. 2.

« Alle stesse pene, di cui all'articolo precedente, vanno soggetti i fabbricanti, commissionari e commercianti di prodotti chimico-farmaceutici, i quali forniscano, in qualsiasi modo, le sostanze contemplate dalla presente legge a persone che non siano autorizzate ad acquistarle per l'esercizio della loro professione, o per uso scientifico.

« I commissionari per la vendita delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente debbono essere muniti di speciale autorizzazione dall'Autorità di pubblica sicurezza ».

A questo articolo l'onorevole Bianchi Carlo ha presentato il seguente emendamento:

« Al secondo comma sostituire:

« I fabbricanti commissionari e commercianti per la vendita delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente debbono essere muniti di speciale autorizzazione dall'autorità prefettizia ».

Però l'onorevole Bianchi Carlo ha dichiarato di ritirare tutti i suoi emendamenti. Quindi metto a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

« Chiunque, essendo autorizzato a vendere al pubblico prodotti medicinali a dose e forma di medicamento, somministra le sostanze contemplate nella presente legge, senza ricetta medica, od in quantità superiore a quella prescritta nella ricetta, è punito con la reclusione da tre a sette mesi e con la multa da lire millecinquecento a lire cinquecento.

« In caso di recidiva, la pena è della reclusione da quattro mesi ad un anno e della multa da lire tremila a lire ottomila.

« In ambedue i casi alle pene predette è aggiunta la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo uguale a quello della pena restrittiva della libertà personale, che sarà inflitta, e può essere altresì aggiunta la interdizione da uno a cinque anni dai pubblici uffici ».

Qui vi è un articolo 3-bis dell'onorevole Bianchi Carlo:

« Aggiungere:

« È concessa la vendita delle specialità farmaceutiche che contengono sostanze stupefacenti, purchè entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, i produttori ottengano l'approvazione del Consiglio superiore di sanità ».

L'onorevole Bianchi Carlo ha dichiarato di ritirarlo.

Metto dunque a partito l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

« Quando la vendita o la somministrazione delle sostanze stupefacenti venga fatta a persone di età minore, le pene stabilite nei precedenti articoli sono aumentate da un quarto alla metà ».

(È approvato).

## Art. 5.

« I medici chirurghi che nel prescrivere comunque le sostanze contemplate nella presente legge, non indicano chiaramente nelle ricette il cognome, il nome ed il domicilio dell'ammalato a cui le rilasciano, incorrono nella pena pecuniaria da lire duemila e lire cinquemila.

« La stessa pena si applica ai farmacisti che spediscono ricette prescriventi dette sostanze e non contenenti le indicazioni di cui nel comma precedente, ovvero non osservino, rispetto alle ricette medesime, le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 61 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1º agosto 1907, n. 636, o quelle dell'articolo 49 del regolamento approvato con Regio decreto 13 luglio 1914, n. 839 ».

All'articolo 5 l'onorevole Guaccero ha proposto il seguente emendamento:

« Nel primo comma dopo la parola: chiaramente, aggiungere: ad eccezione però delle prescrizioni fatte per uso collettivo di stabilimento ospitaliero ».

Veda, onorevole Guaccero, questa è, squisitamente, materia di regolamento.

GUACCERO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Guaccero consente a ritirare il suo emendamento, riconoscendone il carattere regolamentare, metto a partito l'articolo 5.

(È approvato).

## Art. 6.

« Le persone, indicate nei precedenti articoli 2 e 3, sono sottoposte a speciale controllo per quanto riguarda l'entrata e l'uscita delle sostanze contemplate nella presente legge, secondo le norme che saranno all'uopo stabilite con apposito regolamento.

« Ai trasgressori si applicano le pene sancite dall'articolo 1 della presente legge ».

A questo articolo l'onorevole Bianchi Carlo ha proposto l'emendamento:

« Sostituire in principio:

« Le persone, indicate nel precedente articolo 2, sono sottoposte, ecc. ».

Per la dichiarazione dell'onorevole Bianchi Carlo s'intende ritirato.

L'onorevole Capasso ha presentato il seguente articolo sostitutivo e un articolo 6-bis aggiuntivo, dei quali do lettura:

« Sostituire:

« Nessun fabbricante o negoziante di prodotti chimici può introdurre cocaina in magazzino o nell'esercizio senza preventiva dichiarazione della relativa quantità e provenienza alla locale autorità di pubblica sicurezza, nè può venderne o cederne in qualsiasi quantità a farmacisti od altri autorizzati alla rivendita o somministrazioni di medicinali in dosi medicamentose, senza che la relativa commissione sia stata preventivamente vistata dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui ha sede la farmacia od esercizio cui la cocaina è destinata ».

« Aggiungere:

Art. 6-bis.

« La introduzione della cocaina direttamente dall'estero non è permessa ai fabbricanti e negozianti di prodotti chimici se non a seguito di autorizzazione da parte del locale medico provinciale, nonchè di partecipazione da costui datane all'Ufficio di pubblica sicurezza del luogo del destinatario del medicinale.

« Per la cocaina direttamente introdotta dall'estero da farmacisti od altri autorizzati, l'introduzione in farmacia od esercizio non è permessa se non dopo adempite le formalità di cui al precedente comma,

« La violazione al disposto dell'articolo presente è punita con l'arresto da tre a sei mesi cui può aggiungersi la sospensione per un minimo di sei mesi dall'esercizio della professione, o, quando del caso, il ritiro della licenza d'esercizio ».

Anche l'onorevole Bianchi Carlo propone di aggiungere un articolo 6-bis così formulato:

« Per l'acquisto, per l'uso in preparati medicamentosi specializzati, oppure prescritti dalla Farmacopea ufficiale e da tenersi pronti in farmacia, e per la somministrazione per ricetta medica delle sostanze contemplate nella presente legge, le persone indicate al precedente articolo 3 dovranno attenersi alle speciali disposizioni e restrizioni stabilite dall'apposito regolamento il quale, a seconda delle infrazioni e delle circostanze in cui sono state commesse, potrà comminare multe da lire 500 a lire 3,000 o le pene di cui all'articolo 1 della presente legge ».

Ma l'onorevole Bianchi Carlo, e l'onorevole Capasso hanno dichiarato di ritirare i loro emendamenti sia sostitutivi che aggiuntivi.

Metto a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

« I prodotti sequestrati in occasione dei reati di cui ai precedenti articoli sono confiscati ».

(È approvato).

Art. 8.

« Chiunque occupando un locale qualsiasi, ovvero avendo la gestione di un esercizio, di un luogo di trattenimento o di ritrovo, pubblico o privato, lo fa servire o acconsente o lascia che esso serva, sia a scopo di lucro, sia gratuitamente, a convegni di persone che si riuniscono per darsi all'uso di sostanze tossiche stupefacenti, è punito con le pene sancite dall'articolo 1.

« I locali, gli esercizi, i luoghi di trattenimento o i ritrovi sopra indicati sono immediatamente chiusi.

« La chiusura può essere definitiva o temporanea: in nessun caso la chiusura temporanea può essere inferiore ad un anno.

« Oltre ai prodotti, di cui al precedente articolo, sono confiscati i mobili e gli arredi dei locali, di cui è ordinata la chiusura ».

(È approvato).

Art. 9.

« L'esecuzione delle condanne inflitte per i reati previsti nei precedenti articoli non può essere sospesa a norma dell'articolo 423 del Codice di procedura penale ».

(È approvato).

Art. 10.

« Coloro che abbiano partecipato ai convegni, che sono oggetto delle disposizioni dell'articolo 8, per darsi all'uso delle sostanze tossiche stupefacenti, sono puniti con la multa da lire mille a lire cinquemila.

« In caso di recidiva, la pena è aumentata da un terzo alla metà, e può essere aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici da tre mesi ad un anno e la detenzione da uno a tre mesi ».

(È approvato).

Art. 11.

« La sentenza di condanna per uno dei reati previsti nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 6, deve essere pubblicata integralmente o per estratto a spese del condannato, in un giornale da designarsi nella sentenza stessa fra quelli più diffusi nel luogo, nel quale fu commesso il reato ».

(È approvato).

Art. 12.

« Per cura del Ministero dell'interno sarà pubblicato un elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente. Questo elenco potrà essere modificato per decreto ministeriale, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità ».

All'articolo 12: l'onorevole Bianchi Carlo ha presentato il seguente emendamento, che però ha ritirato:

« Per cura del Ministero, sentito il Consiglio superiore di Sanità, sarà pubblicato un elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente per ognuna delle quali sia indicata la dose massima, la quale non debba essere considerata pericolosa ma soltanto medicamentosa anche se ripetuta più volte a non grande distanza l'una dall'altra e per cui deve bastare la registrazione in apposito registro con il divieto però al farmacista di rilasciare copia della ricetta spedita e trattata ».

Metto a partito l'articolo 12.

(È approvato).

Art. 13.

« Per l'esecuzione della presente legge sarà emanato, non oltre un mese dalla sua promulgazione, un apposito regolamento con facoltà al Governo del Re di comminarvi pene per i contravventori non oltre i limiti dell'articolo 1 della presente legge ».

All'articolo 13 è stato presentato il seguente articolo sostitutivo dall'onorevole Bianchi Carlo, ma anche questo è stato da esso ritirato:

« Per l'esecuzione della presente legge sarà emanato non oltre tre mesi dalla sua promulgazione e sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, un apposito regolamento

con facoltà al Governo di comminarvi pene per i contravventori non oltre i limiti dell'articolo 1 della presente legge».

Metto a partito l'articolo 13.

(È approvato).

Era stato infine proposto il seguente articolo aggiuntivo dell'onorevole Bianchi Carlo:

Art. 14.

« Chiunque con falsa richiesta usando timbri o fogli intestati a farmacia o al nome di farmacisti, con ricette apocrife o con altri artifici tenti di trarre o tragga in inganno la buona fede delle persone indicate negli ar-

ticoli 2 e 3 della presente legge allo scopo di procurarsi sostanze stupefacenti è punibile con le pene sancite nel secondo caso dell'articolo 1 ».

Però anche questo articolo è stato ritirato.

Questo disegno di legge sarà dunque votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12.

---

*Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*  
AVV. CARLO FINZI.

---

Roma, 1923 — Tip. della Camera dei Deputati.



### ERRATA CORRIGE

A pagina 8940, seconda colonna, linea 18, nel testo dell'articolo 2, dove si legge: « E' istituito l'ordine degli ingegneri architetti », si corregga: « E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti ».

A pagina 8946, seconda colonna, linea 46, nel testo dell'articolo 9, dove si legge: « esercitato lodevolmente la professione di ingegnere o di architetto », si corregga: « esercitato lodevolmente *per dieci anni* la professione di ingegnere o di architetto ».

